

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione II
Via Nazionale, n. 91
00184 Roma

Comunicazione a mezzo pec all'indirizzo ram@pec.bancaditalia.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA
SULLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE IN ESECUZIONE ALLA LEGGE 24 MARZO 2015 N. 33

Premesso che l'articolo 1 del D.L. n. 3/2015, convertito con legge n. 33/2015, ha introdotto una serie di modifiche al TUB in materia di banche popolari ed, in particolare, viene modificato l'articolo 29 del TUB con l'inserimento dei commi che seguono: *2-bis* "L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro"; *2-quater* "La Banca d'Italia detta le disposizioni di attuazione del presente articolo".

Premesso che in data 9 aprile u.s. la Banca d'Italia ha pubblicato le disposizioni di attuazione che, a seguito di un periodo di consultazione di 15 giorni, saranno incorporate nella Circolare 285/2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche",

si propongono le osservazioni che seguono.

Al punto 1 della seconda sezione del documento di consultazione ("Determinazione del valore dell'attivo"), le disposizioni attuative chiariscono che la scelta del legislatore di individuare nel valore dell'attivo la soglia per la trasformazione di una banca popolare in società per azioni *"ha anche il vantaggio di allineare i criteri di calcolo della soglia di 8 miliardi a quelli utilizzati nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) per determinare la 'significatività' di una banca in base alle dimensioni"*.

Tuttavia, tale scelta di allineare i criteri di calcolo dell'attivo con quelli individuati ai fini MVU viene poi sostanzialmente disattesa dalle disposizioni attuative laddove si dispone che: *"Rispetto all'MVU, la definizione proposta aggiunge anche le garanzie e gli impegni: l'aggiunta di tali voci tiene conto del fatto che alcuni intermediari sviluppano più di altri l'attività di garanzia e altre forme tecniche "fuori bilancio"; l'integrazione ha anche la finalità di prevenire possibili arbitraggi normativi."*

Ad avviso di chi scrive, tale “aggiunta” pone in essere una modalità di calcolo discriminatoria, in quanto essa non è mai stata utilizzata precedentemente in relazione alla determinazione dell’attivo patrimoniale in altri casi e per altre categorie di intermediari.

Inoltre, ciò comporterebbe il configurarsi di definizioni variabili dell’attivo, con conseguenze fuorvianti ai fini di possibili valutazioni di mercato da parte di eventuali investitori.

Da non sottovalutare, poi, che la modalità di calcolo prevista non sembra essere conforme al dettato normativo cui le disposizioni attuative devono attenersi, poiché l’“attivo della banca” verrebbe a ricomprendere importi non riferibili a componenti dell’attivo patrimoniale di cui all’art. 2424 c.c. Esso, infatti, elenca in dettaglio gli aggregati che compongono le attività e le passività dello Stato Patrimoniale e, in particolare, circa le attività individua esclusivamente risorse di proprietà dell’azienda o di cui l’azienda ha comunque la titolarità al momento dell’evidenza contabile, ossia crediti verso i soci, immobilizzazioni (materiali, immateriali, finanziarie), attività del circolante (rimanenze, crediti, disponibilità e altre attività finanziarie), ratei e risconti. Come si nota in tale elencazione non rientrano i conti d’ordine (garanzie rilasciate, impegni, beni di terzi, derivati, ecc.) e dunque in nessun caso essi possono essere ricompresi nelle categorie contabili elencate dall’articolo 2424 tra le attività dello Stato Patrimoniale.

A conferma dell’“anomalia” della soluzione adottata si richiama la testimonianza del Direttore Generale della Banca d’Italia, Salvatore Rossi, resa nell’ambito dell’istruttoria legislativa sui provvedimenti in parola nel corso dell’audizione presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati: nella Tavola 1 del documento, dove si elencano le dimensioni delle banche popolari rispetto alla soglia degli 8 miliardi, i valori di riferimento, aggiornati a giugno 2014, sono pari al Totale Attivo, al netto dei conti d’ordine, come è corretto che sia. Confrontando l’elenco della tavola con quello presente nel documento di consultazione si rileva inoltre che, in ragione delle difformi modalità di calcolo, le classifiche dimensionali delle banche popolari risultano diverse nei due elenchi.

Oltre a questi rilievi, si segnala anche che l’inserimento delle garanzie e degli impegni nella modalità di calcolo dell’attivo non sembra idonea in quanto notoriamente: “I conti d’ordine - o “fuori bilancio” - svolgono una funzione informativa su operazioni che, pur non influenzando quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell’esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi”, come da definizione dell’Organismo Italiano di contabilità (OIC 22).

Infatti, i conti d'ordine sono appostazioni meramente contabili, dette appositamente "per memoria", che non registrano attività e passività o importi capaci di generare costi e ricavi, bensì registrano importi che derivano dall'assunzione di impegni di varia natura, suscettibili di dar luogo a penalizzazioni o vantaggi economici e/o patrimoniali.

Ciò viene anche confermato dalla regolamentazione di settore - "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione", Circolare Banca d'Italia 262/2005 - ove si evidenzia che "le esposizioni 'fuori bilancio' includono le operazioni finanziarie diverse da quelle per cassa (garanzie rilasciate, impegni, derivati, ecc.) che comportano l'assunzione di un rischio creditizio, qualunque sia la finalità di tali operazioni (negoziazione, copertura, ecc.)".

Pertanto, sembra ragionevole concludere che la loro funzione sia esclusivamente quella di segnalare e tenere a memoria la possibilità (il rischio) di un evento che potrebbe modificare la sfera economico-patrimoniale dell'azienda e non quella di registrare un valore dell'attivo. Infatti l'importo iscritto nei conti d'ordine può essere significativamente diverso dall'entità della perdita o del vantaggio economico e/o patrimoniale che si potrebbe verificare.

Del tutto singolari, infine, appaiono le motivazioni addotte per giustificare l'integrazione, che risiederebbero nella prevenzione di possibili arbitraggi normativi. Gli eventuali arbitraggi, infatti, dovrebbero essere censurati puntualmente dalle stesse autorità di vigilanza, rilevando i singoli comportamenti indebiti ed evitando in tal modo di penalizzare indiscriminatamente la generalità degli intermediari coinvolti.

In considerazione delle valutazioni esposte, appare del tutto arbitrario far rientrare gli importi registrati nei conti fuori bilancio tra le attività patrimoniali e si suggerisce pertanto di correggere tale disposizione escludendo gli importi in parola dal calcolo per la determinazione del valore dell'attivo indicato nell'art. 1 della legge n. 33/2015.

Roma, 20.04.2015

Avv. Stefania Adriana Bevilacqua

